DISPOSIZIONI SULLA RISCOSSIONE DELLA IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER LA RATA DI LUGLIO 1976

Art. 1

La riscossione mediante ruoli della rata di luglio 1976 dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa all'anno 1974, commisurata sul reddito complessivo comprendente i redditi di entrambi i coniugi, e' sospesa fino alla scadenza della successiva rata di settembre. Fino alla scadenza della predetta rata di settembre sono sospesi gli atti esecutivi per il mancato pagamento delle rate scadute dell'imposta di cui al comma precedente e dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo, alla cui formazione hanno concorso i redditi di entrambi i coniugi. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i contribuenti devono dichiarare all'esattore, con atto in carta libera, di trovarsi nelle condizioni previste nei precedenti commi, indicando gli estremi della cartella esattoriale e l'importo della rata.

Versione in vigore dal 10 luglio 1976, non più in vigore dal 26 agosto 1976 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni sulla riscossione della imposta sul reddito delle persone fisiche per la rata di luglio 1976
Estremi	Decreto-legge 9 luglio 1976, n. 470
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 1976

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-sulla-riscossione-della-imposta-sul-reddito-delle/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it